

-Al MINISTERO DEI TRASPORTI-ufficio direzione generale per la motorizzazione- dipartimento per i trasporti terrestri – Via Caracci n.36 ROMA

Al MINISTERO DEGLI INTERNI

-dipartimento affari interni-territoriali- area III- sistema sanzionatorio-amministrativo

e –dipartimento polizia stradale

Piazzale Viminale

ROMA

Al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

ROMA

Al MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

ROMA

OGGETTO: richiesta chiarimenti circa apparecchi elettronici di rilevazione infrazioni semaforiche
circa:

- 1)presupposti e criteri per posizionarli
- 2)eventuali integrazioni al decreto di omologazione con direttive specifiche sulle modalità per stabilire il tempo del giallo
- 3)chi misura la durata delle fasi semaforiche e ne attesta la precisione
- 4)chi garantisce la legalità, l'imparzialità, la terzietà al cittadino multato quando le ditte appaltatrici percepiscono una percentuale o una quota fissa sulle multe oblate
- 5) la necessità che il tempo dello scatto differito dal rosso per la sanzionabilità dell'infrazione sia almeno coerente con le potenziali prestazioni dei guidatori
- 6)la congruità della valutazione che questi apparecchi siano considerati come strumenti di misura (tempo) in quanto atti a sanzionare con scatto differito dal rosso
- 7)la legittimità di richiedere da parte dell'amministrazione multante un compenso pecuniario,aggiuntivo alla sanzione, per rilasciare al multato la prova iconografica dell'avvenuta violazione
- 8)la congruità dell'affermazione che non sempre la validità dell'accertamento coincida con la sanzionabilità dello stesso.

Il contesto territoriale nel quale si è resa necessaria questa richiesta di chiarimenti è quello del Biellese, un tempo fiorente territorio industriale soprattutto rinomato per l'industria tessile, ed oggi in crisi economica rilevante.

Posto che gli scriventi siano i primi che ritengono il passaggio con il rosso una grave e pericolosa infrazione e, quindi, da sanzionare in modo esemplare, per una serie di circostanze che si stanno verificando nel proprio territorio,credendo nella cultura della giustizia, si rivolgono alle Istituzioni per cercare chiarezza.

- 1) Per scelta di due amministrazioni comunali (Salussola e Gaglianico) sono stati posizionati lungo la ex S.S.143 e la ex S.S.230 apparecchi elettronici di rilevazione infrazioni semaforiche (T-RED e Vista-RED). Le intersezioni in cui sono stati attivati non coincidono, secondo il Piano Provinciale di Sicurezza Stradale (PPSS) del 2006 della Provincia di Biella (consultabile anche su internet) con i punti più pericolosi dei rispettivi comuni e, peraltro, sempre secondo i dati riportati nel PPSS, tali intersezioni nel quinquennio 2000-2005 hanno fatto rilevare un decremento dell'incidentalità di oltre il 50% rispetto al quinquennio precedente. Le due amministrazioni affermano di averlo fatto per "prevenzione" ma, a)alla luce di quanto sopra, b)osservando come negli anni precedenti i vigili presso quelle intersezioni si sono visti solo sporadicamente, c) il numero dei verbali della polizia

municipale in quelle intersezioni per infrazione semaforica di violazione del rosso negli ultimi cinque anni non sia neanche un centesimo di quello effettuato nei primi sei mesi di funzionamento di tali apparecchiature, questa affermazione appare poco condivisibile. È possibile che la scelta delle amministrazioni sia stata guidata non da uno studio di prevenzione e riduzione incidentalità ma da uno studio di maggiore flusso veicolare e pertanto maggiore possibilità di sanzionare? Non sarebbe auspicabile limitare l'uso degli apparecchi elettronici di rilevazione infrazioni semaforiche ad uno scopo realmente preventivo, richiedendo alle amministrazioni, preventivamente all'installazione degli apparecchi, uno studio di pericolosità dell'intersezione o altro rilievo tecnico-scientifico che ne accerti una finalità preventiva?

- 2) Le amministrazioni ci hanno risposto che non esistono dettami –neanche nel decreto di omologazione- che vincolino loro (e/o le ditte appaltatrici in loro vece) ad impostare le apparecchiature in oggetto secondo determinati criteri e, dunque, la loro impostazione semaforica è sempre legittima. Non sarebbe opportuno che le fasi semaforiche avessero una durata proporzionale almeno ad alcuni parametri (p.e. ampiezza specifica dell'intersezione, flusso veicolare, pendenze delle strade dell'intersezione, tipologia di utenza, etc.) per fare in modo che la fase del giallo sia congrua a consentire lo sgombero in sicurezza dei veicoli che hanno già in precedenza impegnato l'incrocio? Per evitare che quel tempo di giallo, troppo breve, sia reso incongruo a danno degli automobilisti e della sicurezza stradale non è possibile inserire nel decreto di omologazione il criterio che le fasi semaforiche siano decise in base allo studio delle singole intersezioni su cui vengono applicati i singoli dispositivi con uno studio di semaforizzazione specifica?
- 3) A Gaglianico il tempo del giallo dichiarato è di 4 secondi e tempo del rosso non dichiarato; a Salussola il tempo dichiarato del giallo è 4 second, il tempo di tutto rosso 2 secondi e il sanzionamento scatta dopo 200 millisecondi dal rosso ma la registrazione digitale delle fasi semaforiche non risulta coincidente a quello dichiarato con una variabilità di centinaia di millisecondi (forse perché la centralina semaforica è solo impostabile con i secondi e non con i millisecondi?): poiché la durata delle fasi semaforiche è determinante per la possibilità di sgombero in sicurezza dell'intersezione: chi misura la durata delle fasi semaforiche? Chi ne attesta la precisione? Se esse sono modificabili dall'esterno chi ne garantisce l'esattezza nel momento dell'accertamento della violazione?
- 4) Pare che abbia poco a che fare con la prevenzione quello che si legge in alcuni materiali pubblicitari che le ditte appaltatrici inviano ai singoli comuni e/o che si può leggere in internet "noleggio senza impegno di spesa" o " fornitura senza spesa per la pubblica amministrazione" o "proponiamo installazione senza alcuna voce di spesa per la pubblica amministrazione alla quale non viene richiesto alcun compenso fisso ma un rimborso proporzionato agli introiti derivanti dalle infrazioni" o sui contratti stipulati: compenso percentuale sulle multe oblate (e nemmeno su tutte quelle elevate, così non è il lavoro della ditta che viene pagato ma solo quello che dà reddito alla pubblica amministrazione) o la possibilità di cambiare sito di installazione dell'apparecchio, all'interno del medesimo comune, in accordo con l'amministrazione se, dopo sei mesi dall'entrata in funzione dell'apparecchio la ditta ritiene che non è sufficientemente "redditivo" quello in essere!!!! Questa (accertarsi che se il luogo dove è posizionato l'apparecchio non è sufficientemente remunerativo si potrà trovare un altro luogo "pericoloso" dove installarlo all'interno dello stesso comune) sì che è prevenzione(per un eventuale ritenuto insufficiente guadagno da parte della ditta)!!!... Ma non per i cittadini utenti delle strade.....Poiché a Salussola la ditta appaltatrice percepisce circa € 35 a singola contravvenzione oblata ed a Gaglianico il 35% + IVA della sanzione oblata, chi garantisce la legalità, l'imparzialità, la terzietà al cittadino multato? Soprattutto quando sono le ditte appaltatrici che stabiliscono e/o gestiscono e/o hanno la facoltà di modificare, magari anche da remoto, lo scatto sanzionatorio differito. Non sarebbe più opportuno, e sicuramente meno opinabile, che fosse evitato il possibile

rilevante interesse economico di terzi privati nell'accertamento da parte di una pubblica amministrazione di una violazione che determina una rilevante sanzione sia pecuniaria che amministrativa al cittadino?

- 5) Facendo un'analisi statistica dei ricorsi al giudice di pace che sono stati promossi dai comitati spontanei di Salussola e Gaglianico si osserva che il 37% dei ricorsi è stato inoltrato per infrazione rilevata entro mezzo secondo dallo scatto dal rosso, il 63% entro un secondo dal rosso, l'87% entro un secondo e mezzo dal rosso (pari circa al tempo corrispondente alla "zona di dilemma") e solo il 6% ha un tempo dal rosso maggiore di 4 secondi. La popolazione multata in base all'età è così rappresentata: 18-30 anni: 11%, 30-40 anni: 21%, 40-50 anni: 27% (coincidente con la popolazione che ha maggiore percorrenza), 50-60 anni: 21%, 60-70 anni: 13%, 70-80 anni: 6%, 80-90anni: 1%. Per evitare sanzionamenti incongrui ai requisiti che vengono richiesti per il rilascio ed il rinnovo della patente (solo a coloro che richiedono e/o rinnovano patenti C o di grado superiore vengono effettuate prove di riflessi acustici e visivi specifiche) non sarebbe opportuno che fosse sancito per legge che il tempo dello scatto differito dal rosso per la sanzionabilità fosse almeno coerente con le potenziali prestazioni dei guidatori aumentato proporzionalmente ai parametri specifici della singola intersezione (p.e. presenza di svolte, magari in livelletta, spesso percorse da automezzi pesanti, come succede a Salussola, presenza di un brusco rallentamento della velocità appena prima dell'intersezione, tipologia di utenza, etc.)?
- 6) Poiché con gli apparecchi elettronici di rilevazione infrazioni semaforiche il rilevamento delle infrazioni scatta dopo un tempo prestabilito dal rosso (pensate che a Salussola questo tempo, ad una richiesta della amministrazione alla ditta appaltatrice-!!!-, viene riferito essere di 0,2 secondi: un tempo che solo i corridori di formula uno, o forse neanche loro, sono in grado di percepire!!) non è corretto ritenere che gli apparecchi in oggetto debbano essere valutati come strumenti di misura (TEMPO) oltre che come apparecchi fotografici e quindi necessitanti di taratura e di verifica periodica (sono all'esterno, soggetti a cambiamenti meteorologici, modificazioni dell'assetto stradale sia per la viabilità che per i lavori che vengono fatti sulle strade, etc.) che, in ottemperanza al D.M. 10.12.2001 del Ministero delle Attività Produttive, per non violare il principio di terzietà ed indipendenza dei laboratori di taratura, non dovrebbe essere effettuata dal costruttore né dal distributore?
- 7) Poiché a Salussola, a seguito di un atto deliberativo della Giunta Municipale, viene richiesto da parte dell'amministrazione multante un compenso pecuniario, aggiuntivo alla sanzione, per rilasciare al multato la documentazione iconografica dell'avvenuta violazione, ci siamo chiesti se ciò fosse legittimo e su quali presupposti giuridici si basasse: questo atto della pubblica amministrazione è legittimo? Come dobbiamo comportarci? A Salussola inoltre spesso non viene rilasciato il filmato dell'infrazione opponendo un motivo di Privacy: perché allora non ci sono cartelli e/o segnalazioni che l'incrocio è videosorvegliato?
- 8) A seguito di un evento capitato a Salussola (il primo maggio 2007 è stata rilevata l'infrazione del passaggio al rosso al sig. Fausto Dondi, che era alla guida della macchina ammiraglia apripista durante la competizione ciclistica "giro del Biellese", che aveva richiesto alla questura tutti i permessi necessari e se li era visti accordare. Recatisi in Comune per i chiarimenti del caso il sig. si è sentito rispondere dal vigile di turno di presentare ricorso in prefettura o dove meglio credesse -LA STAMPA 30.08.2007). Sulla base delle osservazioni precedentemente esposte, è congruo affermare che non sempre l'immortalamento del passaggio al rosso, inteso come validità dell'accertamento, coincide con la sanzionabilità dello stesso?

Consci delle criticità dell'argomento di cui Vi abbiamo investiti, non per cercare di invalidare i progressi della scienza e della tecnica, né per incentivare a un comportamento scorretto gli utenti della strada, bensì per valorizzare giustamente questi apparecchi e lo sforzo di utilizzarli a fini realmente preventivi, che li renderebbe non solo ben accetti, ma anche richiesti dalla popolazione,

ringraziandoVi anticipatamente per il tempo che ci vorrete dedicare, rimaniamo a Vs. disposizione per produrre documenti e/o chiarimenti che ci vorrete richiedere.

PER IL COMITATO SPONTANEO MULTATI SALUSSOLA